

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1387/2011 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2011

che rettifica le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 85 e l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽²⁾ a opera del regolamento (CE) n. 1055/2009 della Commissione ⁽³⁾ è stato constatato che le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 contengono all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, un errore relativo alla data di inizio per la presentazione delle domande di titoli di esportazione.
- (2) Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 951/2006.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Nell'articolo 7 *ter* del regolamento (CE) n. 951/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli a norma dell'articolo 7 *sexies* del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 290 del 6.11.2009, pag. 64.

